

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 11 settembre 2015



GIURISPRUDENZA LL.PP.

Italia Oggi	11/09/15	P. 35	Progettisti senza requisiti		1
-------------	----------	-------	-----------------------------	--	---

ANAC

Italia Oggi	11/09/15	P. 35	Opere, niente varianti Modifiche solo con gara		2
-------------	----------	-------	--	--	---

DDL CONCORRENZA

Corriere Della Sera	11/09/15	P. 3	Società di capitali per le farmacie ma salta il tetto massimo Avvocati, un socio al 300/o	Andrea Ducci	3
Italia Oggi	11/09/15	P. 29	Farmacie liberalizzate a metà	Simona D'Alessio	4
Sole 24 Ore	11/09/15	P. 6	Sconti Rc auto, notai, farmacie spa: primo sì	Carmine Fotina	5
Sole 24 Ore	11/09/15	P. 6	Norme soft pro mercato: la scommessa è ripetersi	Carmine Fotina	7
Sole 24 Ore	11/09/15	P. 6	Farmaci, via libera alle società di capitali	Roberto Turno	8

MERCATO DEL LAVORO

Corriere Della Sera	11/09/15	P. 45	Occupazione	Enrico Marro	9
---------------------	----------	-------	-------------	--------------	---

LAVORO

Sole 24 Ore	11/09/15	P. 42	Il viaggio casa-cliente è orario di lavoro	Marina Castellaneta	10
-------------	----------	-------	--	---------------------	----

APPALTI PUBBLICI

Italia Oggi	11/09/15	P. 35	Giubileo, scudo anticorruzione	Andrea Mascolini	11
-------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	----

NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Progettisti senza requisiti

Negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti e agli adempimenti prescritti per i raggruppamenti temporanei. Lo stabilisce il Tar Piemonte sez. II con la sentenza del 14 agosto 2015 n.1335 rispetto a un ricorso nel quale si eccepeva che il raggruppamento di progettisti indicato dall'impresa partecipante a un appalto integrato di progettazione e costruzione, non fosse in possesso dei requisiti di capacità previsti dal disciplinare di gara per i raggruppamenti di progettisti indicato dalle imprese.

I giudici hanno respinto il ricorso affermando che le norme del regolamento del codice (dpr 207/2010) «si riferiscono ai soggetti che presentano l'offerta in associazione temporanea e che assumono la qualifica di concorrenti (prima) e di contraenti (poi, in caso di aggiudicazione) con la stazione appaltante».

La sentenza chiarisce che se i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti, non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti e agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei. Da ciò discende, dice la sentenza, che le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti e sulla qualificazione in misura maggioritaria del progettista capogruppo risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti. E non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per l'appalto integrato, di uno staff di progettisti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative.

Per i progettisti indicati, secondo i giudici, la stazione appaltante ha lasciato libertà organizzativa, limitandosi a richiedere il possesso globale e cumulativo delle qualificazioni nelle classi e categorie di progettazione, senza imporre percentuali minime o maggioritarie di fatturato per il capogruppo e per i mandanti. Ancora di più è legittimo che il giovane professionista (obbligatorio nei raggruppamenti di progettisti) non abbia indicato alcun servizio utile alla qualificazione, in considerazione della peculiarità della figura all'interno del raggruppamento e dello scopo perseguito dal legislatore.

—© Riproduzione riservata—



Anac: affidamenti negoziati in casi urgenti per evitare danni

Opere, niente varianti Modifiche solo con gara

In un appalto pubblico è illegittimo ricorrere alla variante in corso d'opera se cambia lo stato dei luoghi dopo l'aggiudicazione del contratto e occorre rinnovare la procedura di gara. È, invece, ammesso l'affidamento dei lavori a trattativa privata per prevenire ulteriori danni. È quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere del 22 luglio 2015 (52/2015) che delinea con precisione i limiti per l'applicazione dell'istituto della variante in corso d'opera. Il caso esaminato dall'Autorità su richiesta di parere della stazione appaltante riguardava la possibilità di procedere alla stipula di un contratto d'appalto integrato, avviando immediatamente dopo, con ordine di servizio da impartire all'aggiudicatario, le procedure della variante progettuale in corso d'opera nell'ambito della somma aggiudicata. Era accaduto che la stipula del contratto era stata ritardata da un contenzioso maturato a valle dell'aggiudicazione e nel frattempo era avvenuto un crollo che aveva modificato lo stato dei luoghi.

L'idea della stazione appaltante era stata quella di proporre all'aggiudicatario una variante al progetto originario da fare rientrare nel prezzo del contratto che si sarebbe dovuto stipulare. L'Autorità, preliminarmente, ha ricostruito il quadro normativo all'interno del quale è ammesso il ricorso alla variante in corso d'opera che è possibile (ai sensi dell'articolo 132 del codice dei contratti pubblici) per introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. La normativa circoscrive le fattispecie di variante perché le modifiche o le

estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime per violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza.

Nel caso di specie, quindi, la stazione appaltante non poteva ordinare una variante in primo luogo perché l'evento era sopravvenuto prima della stipula del contratto e perché tale circostanza aveva reso il contratto non più coerente, in ragione delle circostanze sopravvenute, con lo stato di fatto alla base del progetto e, dunque, non più rispondente alle esigenze dell'amministrazione. In secondo luogo, l'Autorità ritiene che il ricorso alla variante non sia possibile anche perché le variazioni al progetto posto a base di gara, dopo il crollo, non erano di scarsa entità.

In sostanza la presenza di modifiche progettuali di non scarsa importanza, idonee con ogni probabilità a condurre a un esito diverso della procedura selettiva (diverso aggiudicatario e diverso prezzo di aggiudicazione), imponevano anche ai sensi della giurisprudenza comunitaria, la rinnovazione della procedura di gara.

L'Anac ha riconosciuto invece alla stazione appaltante, per fare fronte con estrema urgenza a una situazione che appariva avviata a un progressivo deterioramento, senza potere attendere i tempi imposti dai termini delle procedure delle gare, la possibilità di affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Ma per il resto occorreva ricominciare con una nuova gara.

—© Riproduzione riservata—



Società di capitali per le farmacie ma salta il tetto massimo Avvocati, un socio al 30%

Il mercato

di **Andrea Ducci**

ROMA Chi vuole investire e comprare una farmacia potrà farlo. Anche senza essere farmacista. A indicarlo è un emendamento, approvato ieri, inserito nel disegno di legge concorrenza, che dopo il passaggio in commissione Finanze della Camera è destinato a sbarcare lunedì 21 settembre in aula a Montecitorio. Sul versante delle farmacie la novità prevede, dunque, che possano appartenere anche a società di capitali. Per scongiurare corto circuiti è stabilito che tra gli azionisti non figurino medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. Non è, invece, prevista la possibilità che i farmaci di fascia C (quelli con ricetta medica) siano venduti nelle parafarmacie. Il provvedimento sulla concorrenza elimina anche il divieto per le società di farmacisti di essere titolari di non più di quattro farmacie. Niente tetto insomma. La votazione degli emendamenti, che ieri si è protratta fino a tarda sera, segna un passo in avanti del pacchetto di misure volute dal Governo. Nelle intenzioni dell'esecutivo un sistema di regole più trasparenti dovrebbe incentivare gli investimenti esteri.

I principali punti del provvedimento toccano settori strategici come banche, assicurazioni, servizi postali, energia e il settore delle libere professioni. Una delle modifiche presentate dal relatore,

Silvia Fregolent (Pd), introduce alcune novità per i notai, che potrebbero così aumentare dagli attuali 7 mila fino a 11-12 mila. Vale, peraltro, ricordare che a luglio è saltato l'articolo che estendeva agli avvocati la possibilità di validare gli atti di compravendita di immobili ad uso non abitativo sotto i centomila euro (per esempio box, garage e negozi). I notai resteranno, dunque, titolari esclusivi di queste transazioni. Per gli avvocati l'innovazione più importante introduce una *deregulation* parziale della professione, prevedendo l'ingresso di soci di natura finanziaria fino al 30% del capitale delle associazioni tra avvocati. In pratica, i gruppi finanziari

11

mila notai la nuova soglia prevista dalle modifiche al disegno di legge per la concorrenza. Attualmente i notai sono circa 7 mila. Il voto finale della Camera è atteso per il 21 settembre

ed economici interessati a rilevare uno studio legale potranno farlo, limitandosi al possesso di una quota pari a un terzo del totale. Il resto dovrà restare in mano a professionisti dell'attività forense.

Altro capitolo riguarda il settore assicurativo con l'obbligo per le compagnie di applicare forti sconti a chi installa la scatola nera a bordo della propria auto (le spese competono all'assicurazione), così come sono previste tariffe ridotte in caso di riparazioni presso officine convenzionate con l'assicurazione. Analogo meccanismo è adottato per gli automobilisti che accettano, per esempio, l'installazione di rilevatori del tasso alcolemico. Sul versante telefonia è fissato il principio per cui le spese per recedere da un contratto e per cambiare operatore telefonico devono essere note al momento dell'offerta. Per i servizi postali il provvedimento fissa il termine del 2016 per l'esclusiva delle notifiche di atti giudiziari e multe, al momento assegnata a Poste Italiane. Infine, per le banche e gli istituti che subordinano l'erogazione di un mutuo o di un prestito alla stipula di una polizza assicurativa è stabilito l'obbligo di evidenziare al cliente i costi e le provvigioni percepite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONCORRENZA

Farmacie liberalizzate a metà

DI SIMONA D'ALESSIO

Liberalizzazione a metà per le farmacie: se da un lato, infatti, si va verso il divieto per chi esercita la professione nel campo medico, o farmaceutico di entrare nel capitale degli esercizi in cui vengono commercializzati i medicinali, dall'altro non viene aperto alla grande distribuzione il mercato di pillole e di una vasta gamma di prodotti per curarsi appartenenti alla «Fascia C» (per cui è necessaria la prescrizione del medico, ma non sono a carico del Servizio sanitario nazionale e deve pagarli il cittadino). Norme, queste, contenute nel Disegno di legge sulla concorrenza (3012 e Abb.) che, dopo l'esame delle commissioni finanze ed attività produttive della camera, si avvia verso l'esame dell'Aula, dove sbarcherà il 21 settembre; nel frattempo, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, proprio ieri è apparso fiducioso sul buon esito del doppio passaggio parlamentare cui il testo dovrà essere sottoposto, affermando che «ragionevolmente riusciremo a mantenere i tempi» stabili e che, «prima di fine anno, sarà definitivamente lavorato».

Le parafarmacie sono da giorni sul piede di guerra: veder sfumare la prospettiva di poter attirare nella loro orbita le vendite di medicinali «minori» (fra cui analgesici e antinfiammatori), così come richiesto con numerosi emendamenti, anche all'interno della maggio-

ranza, ha agitato molto le acque nel settore, che conta attualmente oltre 5 mila esercizi in Italia. Rilevante, per la categoria, è pure lo stop alla cosiddetta «integrazione verticale», visto che si impedisce a chi esercita la professione nel campo medico, o farmaceutico di entrare nel capitale delle farmacie. All'indomani del via libera all'emendamento sulle società multidisciplinari, in cui il numero dei soci professionisti deve essere di due terzi (si veda *ItaliaOggi* di ieri), intanto l'Oua plaude perché «sono passate le proposte di mediazione dell'avvocatura», mentre la Federazione di notai, avvocati e commercialisti under45 intravede nelle pieghe della norma «un'opportunità per i giovani».



Sconti Rc auto, notai, farmacie spa: primo sì

Approvato in commissione alla Camera il Ddl concorrenza - Vestager (Ue): una legge ogni anno

Carmine Fotina
ROMA

Assicurazioni, professioni, energia, farmacie, telecomunicazioni, carburanti. Il disegno di legge annuale per la concorrenza taglia il suo primo traguardo: il via libera delle commissioni competenti della Camera - in una varietà di capitoli che rispecchia (almeno in parte) le segnalazioni dell'Antitrust. Il testo è atteso in Aula il 21 settembre e l'obiettivo è chiudere l'esame per il via libera definitivo del Senato entro l'anno.

Le pressioni delle lobby non sono mancate e in alcuni casi le norme appaiono meno incisive rispetto alle ambizioni iniziali. In alcune situazioni invece l'esame delle commissioni Attività produttive e Finanze (relatori Andrea Martella e Silvia Fregolent del Pd) ha preservato le intenzioni e le ha leggermente rafforzate. Il pacchetto di liberalizzazioni, che per il governo deve rappresentare una delle leve per attrarre nuovi investimenti esteri, è tra le riforme richieste dalla Commissione europea e proprio ieri il commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, in audizione alla Camera, ha espresso «apprezzamento» per un provvedimento volto a ridurre le barriere regolamentari, soprattutto perché (almeno nelle intenzioni) dovrebbe trattarsi del primo Ddl di una serie da varare annualmente.

Assicurazioni e banche

Riassumendo il testo e le novità introdotte dalle commissioni, si può partire dall'Rc auto. Prevista una stretta anti frode contro i testimoni di «comodo». Scatteranno sconti minimi obbligatori (a determinarli sarà un provvedimento dell'Ivass) per gli automobilisti che accettano alcune condizioni, come l'installazione della scatola nera (senza costi). Saltate in commissione alcune misure su cui contavano le assicurazioni: le agevolazioni per i danneggiati che si rivolgono a riparatori convenzionati con le compagnie e il divieto di cessione (dal danneggiato al carrozziere) del credito relativo al risarcimento. Tra le modifiche di rilievo, quella che affida all'Ivass il compito di definire

sconti minimi in favore di automobilisti che risiedono nelle regioni con le tariffe più elevate che non abbiano effettuato incidenti per almeno 5 anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera. Per quanto riguarda i danni a persona non lievi restano i riferimenti attuali, con la possibilità per il giudice di concedere aumenti mirati e la riscicibilità del danno morale, ma occorrerà attendere le tabelle definitive da elaborare entro quattro mesi.

Per il settore bancario si punta essenzialmente alla trasparenza con un sito sulla confrontabilità dei prodotti più diffusi. Obbligo di rendere poi più chiari, fin dall'inizio, i collegamenti tra polizze assicurative e finanziamenti o mutui.

Professionisti

Modificato il pacchetto sui notai. Le commissioni hanno eliminato la norma in base alla quale anche gli avvocati avrebbero potuto autenticare gli atti di compravendita di locali commerciali, box e cantine di valore catastale fino a 100 mila euro. Si stabilisce inoltre che il registro delle successioni sarà tenuto dal consiglio nazionale del notariato e non più dai tribunali. Manel frattempo si interviene sul bacino di

IN AULA IL 21 SETTEMBRE

Nell'energia addio «condizionato» ai prezzi tutelati a partire dal 2018. Spese di recesso tlc-tv note già al momento dell'offerta

ogni posto notarile: spariscono i riferimenti al reddito minimo garantito e alla quantità degli affari e si prevede che la popolazione minima deve essere di 5 mila abitanti (e non più 7 mila). Via libera poi all'ingresso di soci di capitale (non prevalenti) nelle società tra avvocati. Spazio anche alle società interprofessionali con avvocati.

Energia, poste e tlc


La piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l'eliminazione dal 2018 del regime di «maggior tutela», subisce un ridimensionamento rispetto alla versione iniziale del Ddl. Prima della svolta bisognerà aspettare il rapporto sul mercato retail che l'Authority dell'energia dovrà ultimare entro il 30 aprile 2017. Inoltre, è previsto il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte e alla verifica della deregulation; in caso contrario la fine della tutela slitterà di sei mesi rispetto al gennaio 2018.

Per i contratti tlc-tv le spese previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza vanno rese note già al momento della pubblicizzazione dell'offerta. Sarà possibile pagare con il credito telefonico anche i biglietti per concerti, musei, mostre e spettacoli (e non solo i mezzi di trasporto pubblici). Dal 10 giugno 2016 cadrà la riserva a favore di Poste italiane per la notifica di atti giudiziari e multe.

Farmacie e carburanti


Per le farmacie, saltata la liberalizzazione dei farmaci di fascia C con ricetta (si veda articolo accanto), la misura più rilevante - anche in chiave di possibili investitori stranieri - è il via libera a società di capitali. Cade anche il divieto di essere titolari di più di quattro farmacie.

Quanto ai carburanti e all'installazione di nuovi impianti di distribuzione, viene eliminato il vincolo della presenza obbligatoria del cosiddetto terzo carburante (gpl, metano o idrogeno). Obbligo di bonifica per gli impianti da dismettere solo al momento del riutilizzo dell'area. Curiosità dell'ultim'ora la norma sui «riscio» come mezzo di trasporto parificato alle «motocarrozze»: non servirà l'abilitazione professionale a chi esercita il servizio in via esclusiva.



Maggior tutela

● Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia elettrica è stato liberalizzato. Tuttavia l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha predisposto iniziative e strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia (un regime di «maggior tutela») per i clienti che non abbiano ancora scelto un proprio fornitore. La piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l'eliminazione del regime di «maggior tutela», è prevista per il 2018, ma il percorso viene vincolato ad alcune condizioni




Le misure



ASSICURAZIONI

Stretta antifrode


Sulle Rc auto è prevista una stretta anti frode contro i testimoni di "comodo". Scatteranno sconti minimi obbligatori per gli automobilisti che accettano alcune condizioni, come l'installazione della scatola nera (senza costi). Tra le modifiche di rilievo, quella che affida all'Ivass il compito di definire sconti minimi in favore di automobilisti che risiedono nelle regioni con le tariffe più elevate che non abbiano effettuato incidenti per almeno 5 anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera



ENERGIA

Liberalizzazione soft


La piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l'eliminazione dal 2018 del regime di "maggior tutela", subisce un ridimensionamento rispetto alla versione iniziale del ddl. Prima della svolta bisognerà aspettare il rapporto sul mercato retail che l'Authority dell'energia dovrà ultimare entro il 30 aprile 2017. Inoltre, è previsto il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte e alla verifica della deregulation; in caso contrario la fine della tutela slitterà di sei mesi rispetto al gennaio 2018.



PROFESSIONI

Interventi sui notai

Eliminata la norma in base alla quale anche gli avvocati avrebbero potuto autenticare gli atti di compravendita di locali commerciali, box e cantine di valore catastale fino a 100mila euro. Si stabilisce inoltre che il registro delle successioni sarà tenuto dal consiglio nazionale del notariato e non più dai tribunali. Ma nel frattempo si interviene sul bacino di ogni posto notarile: spariscono i riferimenti al reddito minimo garantito e alla quantità degli affari e si prevede che la popolazione minima deve essere di 5mila abitanti (e non più 7mila)



TLC E POSTE

Più trasparenza sui recessi

Per i contratti telecomunicazioni-tv le spese previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza vanno resi noti già al momento della pubblicizzazione dell'offerta. Sarà possibile pagare con il credito telefonico anche i biglietti per concerti, musei e spettacoli (e non solo i mezzi di trasporto pubblici). Dal 10 giugno 2016 cadrà la riserva a favore di Poste italiane per la notifica di atti giudiziari e multe

L'ANALISI

**Carmine
Fotina**

Norme soft pro mercato: la scommessa è ripetersi


Sono serviti quasi sette mesi per arrivare al via libera delle commissioni competenti della Camera. E per il disegno di legge concorrenza, che approdò al consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio, è solo il primo traguardo nel percorso parlamentare. Per dirla tutta, poi, sono serviti quasi sei anni perché finalmente si rispettasse quello che è a tutti gli effetti un obbligo normativo: ogni anno - prescrive la legge sviluppo del 2009 - il governo deve presentare alle Camere un disegno di legge per la promozione del mercato. Insomma, se si guarda al fattore tempismo, i precedenti finora non sono tranquillizzanti. Stavolta però potrebbe contare, e non poco, l'opinione della Commissione europea che aveva inserito nuove liberalizzazioni tra le riforme prioritarie per rilanciare l'economia italiana e non gradirebbe ulteriore melina su un tema considerato

strategico. Un messaggio chiaro, in questo senso, lo ha fornito ieri il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager prima in audizione alla Camera poi incontrando il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi che del Ddl è stata promotrice. Entro l'anno ci sarà il via libera definitivo, è la rassicurazione ricevuta.

Voltando pagina, e passando ai contenuti della legge, può essere utile nel formulare un giudizio non farsi abbagliare dal "mito" di lenzuolate rivoluzionarie capaci di stravolgere con pochi commi gli equilibri di mercato. Questo Ddl, recependo non tutte ma alcune priorità segnalate dall'Antitrust (e in alcuni casi solo in forma soft), va valutato soprattutto come un lavoro di cesello. Il risultato finale, condizionato da alcune concessioni alle categorie o ai centri di potere più direttamente coinvolti, prospetta comunque diversi vantaggi ai consumatori, talvolta in termini di trasparenza in altri casi in vastità dell'offerta.

Appare chiaro a tutti però che l'indole pro mercato di un governo non si misura con una miscellanea di norme una tantum. In altre parole il test si potrà considerare superato solo se la legge «annuale» per la concorrenza diventerà davvero un appuntamento fisso in Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il capitolo sanità. Saltata invece la liberalizzazione dei prodotti di fascia C con obbligo di ricetta

Farmaci, via libera alle società di capitali

Roberto Turno
ROMA

Tanto rumore per nulla, o quasi. I farmaci C con ricetta, quelli pagati di tasca propria dagli assistiti, restano sul bancone delle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale. Mentre le società di capitali, le grandi catene di farmacie che popolano in Gran Bretagna ma non solo, potranno acquisire le farmacie private. Senza limiti. Ma nell'esame di ieri delle commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, alla voce "catene" (o società di capitali), sono state introdotte specifiche incompatibilità per la partecipazione a queste società: non potranno essere soci quanti svolgono attività nel settore della produzione di farmaci (le industrie), gli informatori del farmaco e i medici. Potranno invece partecipare alle società di capitali chi svolge attività di intermediazione: dovrebbero essere i distri-

butori e le cooperative che detengono i depositi di farmaci, anche se secondo un'altra interpretazione si potrebbe trattare degli intermediari finanziari.

È stato il capitolo "farmacie", ieri, il vero e ultimo nodo da sciogliere nell'esame del Ddl del Governo sulla concorrenza. Un testo che a questa voce è stato oggetto per mesi, e ancora fino all'ultimo, di un vivace e teso confronto. Quello politico, inizialmente, tra le ministre Lorenzine e Guidi. E poi meno velatamente tra i farmacisti titolari da una parte, ed all'altra i titolari di parafarmacie (farmacisti anche loro) e la Gdo della grande

L'APERTURA

Le catene potranno ora fare "shopping" di esercizi convenzionati, cancellato il limite di 4 farmacie anche per le società di persone

distribuzione. Meno appariscente, ma sicuramente sostanziale, è stata invece l'azione svolta dalle big major delle catene di farmacie, forti delle premesse del Governo nel Ddl che vede nella loro presenza nel mercato delle farmacie, una leva per accelerare la concorrenza. Sul piano dei risultati del servizio agli italiani, questa sarà la sfida. Senza dimenticare peraltro che la crisi delle farmacie private, oltre forse ad abbassarne il valore di mercato, anche se non dappertutto, rappresenta un jolly per le società di capitali, ma anche in parte una valvola di sicurezza per i titolari di farmacia che intendono abdicare anche solo in parte alla proprietà. La decisione comunque è una vera e propria svolta nel settore della distribuzione finale dei farmaci, e gli attuali titolari di farmacia dovranno "digerirla" e assimilarla.

A restare a bocca asciutta sono parafarmacie e corner dei farma-

ci della Gdo. Niente farmaci C con obbligo di ricetta, per loro, dopo che con le liberalizzazioni di Bersani erano riuscite a conquistare i farmaci C senza obbligo di ricetta. Ma quelli pagati dagli italiani con obbligo di ricetta no: un boccone prelibato che vale almeno 3 mld l'anno.

Per il resto l'articolo (il 32, l'ultimo del Ddl) sulle farmacie, conferma il mini-impianto iniziale. Che prevede la cancellazione del limite di 4 farmacie in possesso delle società di persone. Niente più limiti, insomma. Come per le catene che faranno shopping di farmacie convenzionate. E che, fatto non secondario, subentrando negli esercizi avrebbero gradito assai poco, anzi per nulla, di dover concedere alla concorrenza della Gdo e delle parafarmacie parte del mercato da 3 mld dei farmaci C con ricetta. Chissà se avverrà nel futuro, come chiede da sempre l'Antitrust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Occupazione

Assunti a tempo indeterminato: in sette mesi sono saliti del 35%

La vicenda

● La legge di Stabilità 2015 prevede per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata fino al 31 dicembre di quest'anno uno sgravio contributivo a favore dell'azienda fino a un massimo di 8.060 euro all'anno per tre anni. Sono stati stanziati circa 12 miliardi per il triennio 2015-17.

ROMA Lentamente, ma il Jobs act, unito ai forti sgravi contributivi, sta cambiando in meglio il mercato del lavoro. Più assunzioni a tempo indeterminato (sia pure senza più la copertura dell'articolo 18), con un incremento del 35,4% nei primi sette mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2014. Ma anche un saldo positivo e crescente tra nuovi occupati e cessazioni: + 706 mila nei primi sette mesi, con un aumento di 235 mila unità rispetto a gennaio-luglio dell'anno scorso. Un trend che conferma le ultime stime dell'Istat sulla crescita dei posti di lavoro.

Infine, diminuiscono le partite Iva: - 6,9% a luglio rispetto a un anno prima, secondo l'Osservatorio del ministero dell'Economia. Calano in partico-

lare quelle individuali (-10,9%) e quelle relative alle società di persone (-9,3%) mentre aumentano quelle per le società di capitali (+6%). Il che dovrebbe essere conseguenza delle norme più severe per combattere le partite Iva fittizie, che in realtà nascondono rapporti di lavoro subordinati, la cui regolarizzazione sarebbe appunto stata favorita dagli sgravi sui contratti a tutele crescenti, osserva lo stesso ministero.

I dati dell'Inps sui nuovi rapporti di lavoro (in attesa che si arrivi a un coordinamento con i dati del ministero del Lavoro e dell'Istat) e le rilevazioni sulle partite Iva, entrambi diffusi ieri, descrivono quindi una situazione in miglioramento. Che però potrebbe aprire un buco nei conti pubblici, già quest'an-

no. Secondo l'associazione dei consulenti del lavoro, le risorse stanziata dalla legge di Stabilità per gli sgravi contributivi per i nuovi assunti a tempo indeterminato «si sono già esaurite». Calcolando la spesa sui 787 mila assunti con l'esonero contributivo nei primi 7 mesi, dice l'associazione, «sono stati spesi oltre 1,9 miliardi» a fronte degli 1,8 stanziati. Entro fine anno si assumeranno con sgravi 1,15 milioni di persone per quasi 5 miliardi di spesa e un buco di 3 miliardi, è la conclusione. Le stime che circolano in ambito governativo sono più prudenti. Il buco per quest'anno oscillerebbe tra 500 milioni e un miliardo.

Enrico Marro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte Ue. Se un'azienda chiude le sedi locali, non conta se lo spostamento non parte dall'ufficio Il viaggio casa-cliente è orario di lavoro

Marina Castellaneta

■ Gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di **orario di lavoro**. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza depositata ieri (causa C-266/14), nel segno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Al centro della causa, in cui sono intervenuti diversi Stati membri (inclusa l'Italia), l'interpretazione della direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, recepita in Italia con Dlgs 66/2003, modificato dal Dlgs 213/2004. Sono stati i giudici spagnoli a chiedere l'intervento della Corte Ue per una vicenda che riguardava alcuni lavoratori, che si occupavano dell'installazione e della manutenzione di sistemi di sicurezza. I dipendenti avevano chiesto al datore di lavoro di conteggiare nell'orario lavorativo anche lo spostamento dal proprio domicilio a quello del

primo e dell'ultimo cliente. Dopo la chiusura delle sedi regionali, infatti, i lavoratori erano tenuti a spostarsi dalla propria abitazione al luogo di installazione con un veicolo di servizio, una volta ricevuta dalla sede centrale, sul cellulare aziendale, la tabella di viaggio.

Lo spostamento domicilio-

IL PRINCIPIO

Richiamato il fatto che l'attività e i periodi di riposo sono definiti dalle norme Ue e non da quelle nazionali

cliente era considerato dalla società come periodo di riposo. Di qui la controversia e il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, che ha fornito un'interpretazione a tutela del lavoratore. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che le nozioni di *orario di lavoro* e *periodo di riposo* non dipendono dagli ordinamenti nazionali, ma dal di-

ritto dell'Unione. Solo grazie all'individuazione di una nozione autonoma è possibile, infatti, assicurare piena efficacia alla direttiva e applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Tra gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro è incluso l'esercizio delle attività e delle funzioni lavorative. Lo spostamento verso la sede del cliente presso il quale vanno installati i sistemi di sicurezza è parte integrante della funzione del lavoratore.

D'altra parte - osserva la Corte - prima della chiusura degli uffici regionali, l'azienda conteggiava lo spostamento tra sede e domicilio del cliente nell'orario di lavoro. Il semplice fatto che il dipendente parta dalla propria abitazione, a causa del fatto che non ha un luogo di lavoro fisso o abituale, non altera la circostanza che lo spostamento sia considerato come esercizio delle attività e delle funzioni lavorative.


Inoltre, il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e raggiunge un cliente su sua indicazione «per poter immediatamente

fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno». Durante lo spostamento, poi, il lavoratore non può gestire il tempo in modo libero, ma è obbligato «giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo».

Il ristretto margine di autonomia concesso al lavoratore non sposta la conclusione della Corte, tanto più che il datore può cambiare l'ordine dei clienti e modificare gli appuntamenti. Irrilevante il rischio di abusi, che non può essere arginato modificando la qualificazione giuridica della nozione di orario di lavoro. Spetta all'azienda, infatti, effettuare controlli per evitare abusi anche limitando il pagamento del carburante solo a quello necessario per un uso professionale.

Nessuna possibilità, quindi, per l'azienda di ridurre il tempo di riposo includendo in questa fase lo spostamento domicilio-cliente funzionale all'esecuzione dell'attività lavorativa del dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Verifiche di Cantone sugli appalti del Campidoglio come per Expo senza rallentare i cantieri

Giubileo, scudo anticorruzione

Imprese scelte a caso dal computer per lavori sotto il milione di €

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Controlli preventivi, da attuare in tempi rapidi, sugli atti di gara predisposti della stazione appaltante e sulla fase di esecuzione dei contratti con esclusione degli affidamenti sotto i 40 mila euro. Sono questi i controlli che l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) applicherà, secondo lo schema della vigilanza collaborativa, agli appalti che il comune di Roma dovrà affidare per la realizzazione degli interventi connessi al prossimo Giubileo straordinario che prenderà il via l'8 dicembre 2015.

Si tratterà di 33 interventi per i quali sono previsti 50 milioni di stanziamento, ma non è escluso che la lente di ingrandimento di Cantone possa essere indirizzata anche su altri appalti connessi all'evento.

Il modello delineato nel protocollo siglato l'8 settembre da Cantone e Marino è mutuato dall'esperienza di

Milano e degli appalti di Expo 2015 che ha portato la task force Anac (con l'Uos-Unità operativa speciale composta anche da funzionari della Guardia di finanza) a intervenire in base ai poteri speciali assegnati dal decreto 90/2014.

Con la sigla del protocollo Anac-comune di Roma il presidente dell'Authority può così dire ormai realizzato l'obiettivo che si era posto mesi fa di valorizzare ed estendere l'esperienza della cosiddetta vigilanza collaborativa negli appalti pubblici.

Anche in questo caso verrà creato per una amministrazione locale, una sorta di scudo anticorruzione che, senza bloccare o rallentare i cantieri, permetterà all'Autorità di verificare in via preventiva gli atti e la documentazione di gara per l'affidamento e l'esecuzione delle opere. L'obiettivo è quello di accompagnare la realizzazione delle opere, che devono essere portate a termine, ma senza sbavature o illegalità e non più di intervenire

ex post bacchettando l'operato della stazione appaltante, senza peraltro una particolare efficacia.

La prima esperienza di questo tipo di vigilanza fu sostanzialmente imposta nel caso dell'Expo: nel caso di Roma e del Giubileo ci si arriva con un protocollo che ha anche un valore politico.

A Milano, per Expo 2015, l'operazione è stata resa possibile anche dall'utilizzo di una piattaforma informatica che ha consentito di esaminare tutte le procedure nel giro di sette giorni (i rilievi di illegittimità dell'Uos riguardarono il 71% degli affidamenti).

Tornando al Giubileo saranno sottoposti a verifica preventiva le proposte di determina a contrarre precedenti all'avvio delle vere e proprie gare e tutti gli atti connessi all'affidamento: bandi di gara, lettere di invito, disciplinari, capitolati e schemi di contratto, provvedimenti di nomina dei commissari di gara e di costituzione della commissione aggiudicatrice, atti di verifica

e esclusione delle offerte anomale e, ovviamente, i provvedimenti di aggiudicazione. Non solo. Sarà controllata dall'Anac anche la fase esecutiva del contratto: perizie di variante di importo superiore al 5% e proposte di perfezionamento di accordi bonari o transattivi.

Anche sul fronte del contenzioso occorrerà che il comune di Roma si attivi tempestivamente per comunicare l'insorgere di controversie giudiziali e stragiudiziali. Saranno esclusi dai controlli gli affidamenti di servizi e forniture sotto i 40 mila euro, le varianti al di sotto del 5%, gli ordini di servizio dei direttori dei lavori relativi ad «aspetti di dettaglio» che non comportino aumento dell'importo contrattuale, le sponsorizzazioni e altri atti che non comportano spese. La scelta delle imprese esecutrici per importi al di sotto del milione di euro avverrà casualmente utilizzando un sistema informatico e con rotazione degli affidamenti.

—© Riproduzione riservata—

